

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI ADEMPIMENTO ALL'ORDINANZA COLLEGIALE TAR LAZIO -ROMA SEZIONE PRIMA BIS N. 7913/2018 PUBBLICATA IL 16/07/2018. RICORSO N. 433/2018 DEL REGISTRO RICORSI AVANTI AL TAR LAZIO-ROMA SEZIONE PRIMA BIS.**

**SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO.**

**ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Oggetto: Sig. Salvatore Cardigliano c/ Ministero dell'Interno (Tar Lazio Roma Sez. I bis, R.G. n. 433/2018) - Notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione (Ordinanza del 16.07.2018).- Sunto Ricorso

\*\*\*

**SUNTO RICORSO:**

Con ricorso proposto innanzi al TAR del Lazio, contrassegnato al n. 433/2018, il Sig. Salvatore Cardigliano, rappresentato e difeso dai sottoscritti Avv. Giandomenico Letizia e Massimiliano Musio, ha impugnato, previa richiesta di misure cautelari, il provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali-, n. prot. 0000165 del 29/09/2016 a firma del Direttore Generale, unitamente alla nota di accompagnamento, Ufficio II - Affari Concorsuali e Contenzioso - Ufficio per la Gestione dei Concorsi d'accesso. N. prot. 0006620 del 5/10/2017, notificato al ricorrente in data 16/10/2017, con la quale è stata disposta l'esclusione del medesimo dalla procedura concorsuale per titoli ed esami, per l'accesso a 814 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, bandito con Decreto del Capo del Dipartimento n. 5140 del 6 novembre 2008; del verbale n. 14 del 22 settembre 2017 della Commissione Medica, ivi compresa la scheda di valutazione del candidato Sig. Salvatore Cardigliano, parte integrante del medesimo verbale, trasmesso via Pec, in data 12 dicembre 2017; di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.

1. Con Decreto del Capo del Dipartimento n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato in G.U. - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 90 del 18/11/2008, è stato indetto, "concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", con previsione delle seguenti riserve di posti, previste in ossequio all'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 217/2005:

- 45% ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre forze armate;

- 25 % al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato

non meno di 120 giorni di servizio;

- 20% a coloro che abbiano prestato servizio civile, per non meno di un anno, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il medesimo Bando, inoltre, precisava che “i posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei” (art. 1 co. 3).

1.1. Per quanto attiene l’articolazione concorsuale della selezione, il disciplinare prevedeva una prima prova preselettiva, superata la quale, i candidati posizionatisi nei primi 10.000 posti della graduatoria provvisoria, venivano ammessi ai successivi step valutativi: ossia prova motorio attitudinale (composta da 4 moduli), colloquio e la valutazione dei titoli.

In particolare, l’art. 7 comma 2 stabiliva che “per la valutazione delle prove d’esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi, attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

- a) prova motorio attitudinale, suddivisa in quattro moduli 60 punti;
- b) colloquio 35 punti;
- c) titoli 5 punti.”

2. Il Sig. Cardigliano, non rientrante in alcuna categoria per le quali erano state predeterminate quote di riserva, presentava, nei termini e nei modi di cui alla lex specialis, apposita istanza di partecipazione al concorso.

Superata la prova preselettiva, quest’ultimo espletava, con esito positivo, tutte le successive prove previste:

- motorio attitudinale, ottenendo un punteggio pari a 56,50 ( modulo 1: 15 punti; modulo 2: 14, 50 punti, modulo 3: 12,75 punti e modulo 4: 14,25 punti);
- colloquio con un punteggio pari a 28.

La somma dei punteggi ottenuti, complessivamente pari a 84,5 (ottantaquattro/5), ha poi determinato la collocazione del Sig. Cardigliano alla 4248° posizione della graduatoria generale di merito approvata nel luglio del 2010, quale idoneo, non vincitore. 3. E’ poi avvenuto che, con nota n. prot. 5311/104405 del 16 agosto 2017, il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per gli Affari Generali, dato atto che “in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 45360 del 3 agosto 2017 (..) (autorizzazione ad assumere alle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) questa Amministrazione procederà a sottoporre all’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale previsti dal D.M. 78/2008 ulteriori candidati del concorso in oggetto, mediante scorrimento della relativa graduatoria”, ha convocato l’odierno ricorrente per il giorno 21.09.2017 allo scopo di sostenere le visite mediche prodromiche all’accertamento del possesso dei requisiti *de quibus*.

4. Tuttavia, all'esito del citato accertamento il Ministero dell'Interno con provvedimento n. prot. 0000165 del 29.09.2016, a firma del Direttore Generale, (notificato in data 16/10/2017), ha comunicato al medesimo l'esclusione "dalla procedura concorsuale ... in quanto nei suoi confronti la commissione medica ha espresso il seguente giudizio: Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 01/10 - OS 01/10). D.M. 11/03/2008, N. 78, art1, c 1 , lettera f), punto 1".

In data 27.11.2017, il Sig. Cardigliano ha inoltrato, via pec, formale richiesta di accesso agli atti al fine di acquisire "copia del verbale n. 14 del 22/09/2017, con cui la Commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità per Deficit dell'acutezza visiva naturale": richiesta evasa dall'Amministrazione solo in data 12.12.2107.

5. Il ricorrente, ritenendo i provvedimenti innanzi citati illegittimi e gravemente lesivi della sua posizione ha impugnato i medesimi sulla base dei seguenti motivi di diritto:

**ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. CARENZA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE ART. 1 co. 1 LETT F) D.M. n. 78/2008.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

L'art. 9 del bando di gara per cui è causa disponeva che "qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente decreto".

Tale possibilità ha poi trovato attuazione, laddove con DPCM del 03.04.2017 il Ministero dell'Interno ha previsto la possibilità di procedere ad ulteriori assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei scaturita dal concorso pubblico, per titoli ed esami a 814 posti previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psichica ed attitudinale previsti dal D.M. n. 78/2008.

Quale idoneo non vincitore del concorso de quo, il Sig. Cardigliano è rientrato nella procedura di scorrimento e, per l'effetto, convocato in data 22.09.2017 a sostenere i preliminari accertamenti, utili all'assunzione.

Con il ricorso in esame quest'ultimo impugna l'esito di tale verifica nell'ambito della quale è stato escluso per deficit dell'acutezza visiva, in aderenza al relativo verbale redatto dalla commissione medica, costituita con D.M. del 04.09.2017, nel quale si riscontrano valori non utili ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. f. punto 1 D.M. 78/2008.

Tale giudizio, tuttavia, scaturisce da un'erronea valutazione che ha condotto a rilevare una condizione escludente che, invero, non appartiene al Sig. Cardigliano.

L'art. 1 del citato decreto (contenente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali utili all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) alla lett F)

dispone che “per la qualifica di vigile del fuoco, è necessaria una acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell’occhio che vede meno. E’ ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie”

Nel verbale della Commissione si rilevano a carico del Sig. Cardigliano, in assenza di ulteriori indicazioni, i seguenti valori inferiori a quelli minimi richiesti: occhio destro 01/10, occhio sinistro 01/10.

L'acutezza visiva (o acuità visiva o visus) è una delle abilità visive principali del sistema visivo ed è definita come la capacità dell'occhio di risolvere e percepire dettagli fini di un oggetto e dipende direttamente dalla nitidezza dell'immagine proiettata sulla retina.

Viene misurata mediante gli ottotipi, ossia mediante rappresentazioni grafiche di lettere e/o simboli con grandezza progressivamente decrescente.

L’ottotipo deve essere posizionato a un distanza minima di almeno tre metri e il tabellone su cui sono stampate le lettere/simboli si definisce tavola o tabella ottotipica.

Viceversa, la misurazione avviene generalmente in decimi, determinati in maniera inversamente proporzionale al numero di righe contenente le lettere (o la lettera) che il soggetto interessato riesce a leggere (ovvero la lettura di dieci righe, quindi fino a quella contenente le lettere o la lettera di formato più piccolo, comporta 10/10 e così via...)

In tal caso, è fondamentale definire il tipo e l’entità della variazione dimensionale da impiegare, dovendo ricorrere un rapporto costante tra le dimensioni degli ottotipi (lettere o simboli) adiacenti.

La peculiarità di tale verifica attiene al fatto che si tratta di un test soggettivo, rispetto al quale la metodologia e le condizioni di verifica utilizzate possono incidere in maniera sostanziale, ricorrendo diversi fattori in grado di condizionare la misurazione dell’acuità visiva, tra i quali:

(i) la luminanza, data dall’intensità luminosa espressa sulla superficie contenete le lettere o i simboli (in tal caso l’acuità migliora con il crescere della luminanza poiché aumenta il numero di fotorecettori attivi e si perfezionano le capacità percettive);

(ii) il tempo, aumentando il tempo di esposizione della mira aumenta anche l’acuità visiva.

(iii) l’orientamento spaziale, un reticolo risulta maggiormente visibile se si trova nella posizione verticale.

(iv) Affollamento: proponendo più simboli affiancati, i soggetti che presentano ambliopia o perdita del visus centrale possono raggiungere acuità inferiore rispetto a quella ottenuta con simboli presentati singolarmente.

In sintesi, si tratta di un esame nel quale la metodologia utilizzata e le condizioni di verifica assumono un ruolo fondamentale per garantire un esame quanto più verosimile del grado dell’acutezza visiva.

2. Tanto premesso, nella fattispecie l'esito della visita attribuito al ricorrente si espone ad una valutazione di inattendibilità per un duplice ordine di ragioni tra loro evidentemente connesse.

In primo luogo, dallo stesso verbale della commissione, al netto dell'esito ivi riportato, non è dato comprendere le condizioni e il metodo di verifica condotto.

A fronte di tale carenza, l'esito appare inverosimile laddove si attribuisce al Cardigliano un'acutezza visiva di appena 1/10 sia nell'occhio destro che in quello sinistro che, in termini pratici, significa che quest'ultimo avrebbe avuto la capacità di leggere solo le lettere o i numeri (non è dato saperlo) posti alla prima delle dieci righe proiettate sul tabellone utilizzato (non si sa a che distanza): vale a dire solo quelle aventi dimensioni più grandi.

2.1. Tale dato di perplessità è avvalorato dal fatto che visite oculiste condotte poco dopo quella concorsuale (in uno spazio temporale non in grado di giustificare una tale differenziazione) attestano una situazione del tutto inversa nel ricorrente caratterizzata da un visus pressoché naturale.

Ed invero, nel referto di visita specialistica sostenuta presso l'ASL Lecce (distretto Socio Sanitario di Poggiardo) in data 06.12.2017 emerge un visus sostanzialmente corretto di 9/10 nell'occhio destro e di 10/10 in quello sinistro: dato non compatibile con il grado di acutezza visiva riscontrata in sede di gara.

Tale giudizio è sostanzialmente confermato da altra visita presso l'Ospedale Cardinale panico di Tricase (datata 15.12.2017).

Risulta evidente, vista la notevole discrepanza delle misurazioni effettuate in sede concorsuale e di quelle emerse poco dopo in sede extra-concorsuale che il giudizio di inidoneità potrebbe essere dovuto ad un errore nella (sconosciuta) metodica di misurazione, essendo fatto notorio che l'aggiustamento del visus può arrivare a compensare ben 5 diottrie.

Da qui, l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto tutti i profili epigrafati.

Con il ricorso principale è stata, altresì, richiesta una istanza istruttoria, sul presupposto che il giudizio espresso sui requisiti fisici richiesti per l'assunzione, pur costituendo tipica espressione di discrezionalità tecnica, è in via generale sindacabile in relazione al vizio di eccesso di potere per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, alla logicità di questa ed alla coerenza delle conclusioni che ne sono scaturite (cfr, tra le altre, C.d.S., n. 4053 dell'8 luglio 2003; C.d.S., n. 1392 del 27 ottobre 1998).

Pertanto, a fronte dei diversi e concorrenti profili di irragionevolezza sottesi al comportamento della Commissione e della produzione di certificazione medica che ne smentisce in maniera rilevante il giudizio, è stata avanzata ex artt. 19 e 66 c.p.a., istanza di verifica volta a verificare l'entità del deficit visivo del Sig. Cardigliano:

Avv. Massimiliano Musio  
via 95 Rgt° Fanteria n. 9 ó 73100 ó Lecce  
pec:musio.massimiliano@ordavvle.legalmail.it  
cell. 348.6740528 - fax: 0832.247893

|   |
|---|
| Avv. Giandomenico Letizia<br>73100 Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria N. 9<br>73030 Diso (Le), Via Maddalena Bruno n. 10<br>Tel.+ 3356024374 ó Fax + 39.0832.247893<br>Pec:giandomenico.letizia@ordavvle.legalmail.it |
|---|

tale istanza veniva accolta e il ricorrente sottoposto a nuova visita oculistica che accertava il possesso di un *visus* idoneo per l'accesso alla procedura concorsuale e, per l'effetto, l'erronea valutazione condotta *prima facie* dalla Commissione medica

\*\*\*

All'esito della successiva camera di Consiglio del 27.06.2018, il TAR adito ha concesso l'invocata misura cautelare mediante ordinanza n. 7913/2018, con la quale ha contestualmente disposto notifica per pubblici proclami di sunto del ricorso, degli estremi del citato atto cautelare indicato e dell'elenco nominativo dei vincitori del concorso, **fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 24 ottobre 2018.**

Avv. Massimiliano Musio

Avv. Giandomenico Letizia